

Unità di conto di bilancio

1. La vigente normativa di bilancio

Sino al 1970 il bilancio delle Comunità Europee (CEE, CEEA, CECA) è stato finanziato prevalentemente con contributi degli Stati membri ripartiti secondo la chiave fissata dai Trattati (1). Il 21 aprile 1970 il Consiglio ha deciso di realizzare l'autonomia finanziaria della CEE sostituendo gradualmente i contributi statali con le « risorse proprie » della Comunità (2).

Costituiscono le risorse proprie della Comunità i prelievi agricoli, i dazi doganali e una frazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), non superiore all'1 per cento, applicata secondo una base imponibile uniforme. L'attribuzione al bilancio comunitario dei prelievi agricoli e dei dazi doganali è stata realizzata nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1974 (3); dal 1° gennaio 1975, con il trasferimento di una quota dell'IVA, si sarebbe dovuto attuare il finanziamento integrale della CEE con le risorse proprie, ma ciò non è avvenuto per la mancata determinazione della base imponibile uniforme.

Attualmente il bilancio comunitario è finanziato secondo un sistema misto: per circa due terzi mediante le risorse proprie, per il restante mediante i contributi degli Stati membri stabiliti in funzione della partecipazione media di ciascun paese al prodotto

(1) Le quote dei singoli paesi, fissate sulla base di criteri politici piuttosto che di criteri obiettivi sono le seguenti: Francia, Germania e Italia 28,0 per cento; Belgio e Paesi Bassi 7,9 per cento; Lussemburgo 0,2 per cento (art. 200,1 del Trattato CEE e art. 172,1 del Trattato CEEA). Le entrate CECA, ente a carattere sovranazionale, si basano principalmente sulla imposizione (prelievo) applicata alla produzione di carbone e di acciaio.

(2) La Decisione del Consiglio è pubblicata nella G.U. CEE n. L 94 del 28 aprile 1970, pag. 19.

(3) Mentre l'attribuzione dei prelievi agricoli è avvenuta sin dal 1° gennaio 1971, i dazi doganali sono stati iscritti in bilancio progressivamente secondo i criteri indicati nell'art. 3 della Decisione del 21 aprile 1970. La differenza tra spese comunitarie e risorse proprie versate è stata coperta con contributi statali versati secondo la chiave indicata all'art. 3 della richiamata Decisione.

lordo complessivo della Comunità e col vincolo — stabilito dagli artt. 3 e 4 della richiamata Decisione del 1970 — che la partecipazione di ogni Stato non risulti superiore o inferiore al 2 per cento rispetto a quella dell'anno precedente (4).

La partecipazione al bilancio dei nuovi Stati membri è regolata dalle disposizioni dell'art. 130 del Trattato di Adesione del 21 gennaio 1972 che prevede un regime transitorio durante il quale l'onere ad essi incombente è ridotto secondo determinate quote. Per gli esercizi dal 1975 al 1977 gli abbuoni di cui questi paesi fruiscono sono pari, rispettivamente, al 32,5, al 20,5 e all'8 per cento.

Il sistema di finanziamento della spesa comunitaria è stato in parte modificato nel 1975, a seguito della richiesta britannica di rinegoziato, con l'introduzione di un « meccanismo correttore », mediante il quale si tende ad evitare il verificarsi di situazioni in cui la partecipazione di uno Stato al bilancio possa risultare inadeguata alla sua situazione economica (5). In questa ipotesi lo Stato, che abbia trasferito risorse proprie in misura eccedente a quelle che avrebbe dovuto versare qualora fosse stato applicato un parametro di ripartizione basato sul prodotto interno lordo (PIL), ha diritto ad un rimborso.

L'art. 207 del Trattato CEE dispone che il bilancio è stabilito in unità di conto (u.c.) e che i contributi finanziari degli Stati membri sono messi a disposizione della Comunità nelle rispettive monete nazionali. Trattandosi di una u.c.-oro, la conversione con le monete nazionali si effettua in base al rapporto tra il peso d'oro della u.c. e quello corrispondente alla parità di ciascuna moneta dichiarata al

(4) Per ogni paese membro il prodotto lordo ai prezzi di mercato viene calcolato in base alla media aritmetica dei primi tre anni del quinquennio precedente l'esercizio finanziario in oggetto. Regolamento n. 2/71 del 2 gennaio 1971, in G.U. CEE n. L 36 del 5 gennaio 1971.

(5) Cfr., in argomento, COMMISSIONE CEE, « Situazione inaccettabile e meccanismo correttore », Comunicazione al Consiglio del 30 gennaio 1975, pubblicata in *Europe-documents*, n. 838, del 7 febbraio 1975. L'accordo politico è stato raggiunto il 10-11 marzo 1975 nel corso della prima riunione del Consiglio delle Comunità, svoltosi a Dublino.

Per avere diritto al rimborso lo Stato deve avere un PIL pro capite inferiore all'85 per cento della media comunitaria; il tasso di crescita del PIL pro capite deve essere inferiore al 120 per cento del tasso di crescita medio della Comunità; i versamenti effettuati dallo Stato debbono essere superiori al 10 per cento dell'importo che lo Stato medesimo avrebbe dovuto versare qualora la determinazione della quota fosse avvenuta sulla base della partecipazione effettiva dei singoli paesi al PIL comunitario. In ogni caso, il limite del rimborso è fissato al 3 per cento delle spese complessive di bilancio, ovvero a 250 milioni di u.c. qualora l'applicazione della percentuale del 3 per cento dia luogo ad un ammontare inferiore.

FMI in vigore il giorno del versamento (cfr. tab. 1). Gli Stati membri pongono a disposizione della Comunità in conti speciali « contribuiti », aperti presso le Tesorerie, gli importi di loro competenza in moneta nazionale. Mensilmente, la Commissione comunica le necessità di tesoreria agli Stati membri e questi effettuano i versamenti corrispondenti per la parte non coperta dalle risorse proprie (6).

Non sono previste modifiche automatiche dell'u.c. nel caso di variazione di parità di una o più monete comunitarie. Allo scopo di assicurare la stabilità dei valori di bilancio nel caso in cui venga modificata la parità di una o più monete rispetto all'u.c., si procede ad un aggiustamento dei saldi dei conti speciali « contribuiti », mediante versamenti o prelievi supplementari (7). Peraltro, nella ipotesi che le variazioni di parità siano tali da alterare notevolmente le strutture del bilancio, la Commissione può sottoporre al Consiglio, entro due mesi, un bilancio rettificativo « tendente ad aggiustare i crediti, espressi in u.c., e le spese, in modo da mantenere invariato il volume delle prestazioni previste dal bilancio » (8).

La Commissione impiega i contributi di ciascuno Stato per effettuare pagamenti sia nella moneta nazionale di quest'ultimo, sia in altre monete comunitarie. In quest'ultima ipotesi, le conversioni vengono effettuate al cambio del giorno e i benefici o le perdite di cambio sono registrate nel bilancio comunitario. In linea generale, gli importi versati dai paesi a moneta forte sono superiori a quelli che avrebbero dovuto essere versati qualora si fossero assunti, come base di riferimento, i corsi effettivi di mercato. La situazione inversa si verifica nei confronti dei paesi a moneta deprezzata. Peraltro va sottolineato che la valutazione dei vantaggi (svantaggi) connessi con una modificazione dell'u.c. non può prescindere da una analisi dei vantaggi (svantaggi) globali che un paese riceve dalla applicazione delle politiche comunitarie (agricola, regionale, sociale, etc.). In pratica, a parità di contribuzione, il vantaggio per un singolo paese sarà tanto maggiore quanto più elevato è il « tasso di ritorno », cioè il volume di finanziamenti che rifluiscono al paese in applicazione delle richiamate politiche.

(6) Artt. 31 e 34 del Regol. finanz. n. 73/91 del 25 aprile 1973 in G.U. CEE n. L 116 del 1° maggio 1973, pag. 1. Le risorse proprie sono iscritte invece a credito di un conto aperto a nome della Commissione. Cfr. Regolamento n. 2/71 del 2 gennaio 1971 titolo II, *cit.*

(7) Art. 29 del Regol. finanz. n. 73/91 del 25 aprile 1973, *cit.*

(8) Art. 10,2 del Regol. finanz. n. 73/91, *cit.*

2. Unità di conto-oro e unità di conto-paniere

Allo scopo di valutare le variazioni dell'attuale contribuzione dei singoli paesi membri al bilancio comunitario nel caso di sostituzione dell'attuale u.c.-oro con la nuova unità di conto europea paniere di valute (UCE), si è ricalcolato, seguendo lo stesso procedimento della Commissione, il bilancio preventivo 1975 sulla base dell'UCE e lo si è messo a confronto con quello calcolato dalla Commissione in termini di u.c.-oro (9).

L'esercizio di simulazione è stato svolto in base all'ipotesi che il passaggio dal regime unità di conto-oro all'UCE lasci immutato il bilancio della Comunità e, più precisamente, l'ammontare della spesa da coprire con i contributi degli Stati membri, e che inoltre valgano le seguenti regole applicabili in materia di bilancio:

a) il sistema di calcolo dei contributi secondo la chiave del prodotto nazionale lordo (cfr. art. 4,3 della Decisione del Consiglio 21 aprile 1970);

b) le riduzioni per Regno Unito, Irlanda e Danimarca (cfr. art. 130 del Trattato di Adesione);

c) il mantenimento, da un'anno all'altro, dei limiti del ± 2 per cento rispetto alla quota di partecipazione di ciascuno Stato membro al bilancio comunitario (cfr. artt. 3 e 4 della Decisione del Consiglio 21 aprile 1970).

Il cambiamento del regime dell'unità di conto avrà effetti quantitativi sia sui bilanci dei singoli paesi membri sia sul bilancio della Comunità.

Per quanto riguarda i primi, espressi ovviamente in moneta nazionale, l'impiego dell'UCE comporterà, rispetto all'u.c.-oro, una variazione dei contributi che i singoli paesi dovranno versare in moneta nazionale al bilancio comunitario. Non ci sarà, invece, nessun mutamento in quella parte del bilancio nazionale che si riferisce agli introiti derivanti da spese comunitarie, essendo queste ultime espresse in moneta nazionale. Di conseguenza il bilancio

(9) Cfr. COMMISSIONE CEE, *Avant-projet de budget général des Communautés européennes pour l'exercice 1975*, vol. 1. Sul piano qualitativo i risultati non sarebbero stati diversi se la simulazione si fosse basata sul progetto di bilancio 1976, peraltro non ancora disponibile al momento della stesura di questo lavoro.

della Comunità, che, come si è detto, è espresso in unità di conto, dovrà risultare modificato nella parte relativa alle spese che la Comunità effettua nei singoli paesi membri. La mancanza di una rilevazione ufficiale nella distribuzione geografica delle spese iscritte nel bilancio comunitario non rende tecnicamente possibile la valutazione quantitativa della variazione che subirà il bilancio medesimo. Va comunque notato che per le ipotesi fatte, e questo è l'aspetto più importante, l'aumento o la diminuzione della contribuzione di ogni paese membro al bilancio comunitario, che risulterà dalla simulazione che svolgeremo qui di seguito, rappresenta allo stesso tempo anche il peggioramento o il miglioramento del saldo finanziario netto degli stessi paesi nel bilancio comunitario.

L'unità di conto-paniere impiegata nel calcolo è quella adottata nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo (FES) (10). Il valore usato nella simulazione, espresso in ognuna delle monete della Comunità, è quello medio del dicembre 1974 ed è riportato nella tab. 1 assieme con i tassi di apprezzamento (+) o di deprezzamento (-) nei confronti dei rispettivi tassi di conversione che definiscono l'unità di conto-oro.

TABELLA 1
TASSI DI CONVERSIONE UNITA' DI CONTO-MONETA NAZIONALE

Monete	U.C.-ORO	UCE media dicembre 1974	Scarto %
FB/FLux	50	45,45414	+ 10,00
DM	3,66	3,02671	+ 20,92
FF	5,55419	5,57781	- 0,42
LIT	625	813,25	- 23,15
LST/LIRL	0,416667	0,53090	- 21,52
POL	3,62	3,13622	+ 15,42
KrD	7,50	7,13105	+ 5,17

Un primo risultato dell'applicazione dell'u.c.-paniere è la sensibile differenza che si ottiene per i singoli paesi, rispetto al caso di una u.c.-oro, relativamente ai tassi di partecipazione ai contributi di

(10) Cfr. Decisione del Consiglio del 21 aprile 1975, in G.U. CEE n. L 104 del 24 aprile 1975.

bilancio sulla base del reddito nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 43 della Decisione del 21 aprile 1970 (cfr. supra punto a). Come è facile notare dalla tab. 2, l'introduzione dell'u.c.-paniere porterebbe ad una diminuzione percentuale della partecipazione al bilancio comunitario di questi paesi, e fra questi l'Italia, le cui monete si sono mediamente deprezzate nei confronti delle altre, e ad un aumento, invece, della partecipazione dei paesi le cui monete si sono relativamente apprezzate (11).

TABELLA 2

PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DI BILANCIO

Pacsi U.C.	Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	Totale
ORO	29,88	22,99	14,76	5,26	4,11	0,16	19,64	0,67	2,53	100,00
UCE	36,22	22,95	11,38	6,09	4,53	0,18	15,45	0,53	2,67	100,00

Dopo un primo calcolo dei contributi dei singoli paesi sulla base della nuova ripartizione « reddito » (tab. 2.A, col. 1), applicando la riduzione del 32,5 per cento sui contributi dovuti per il 1975 dai nuovi Stati membri e ripartendola tra i Sei proporzionalmente alla chiave PNL, si è ottenuta la parte dei contributi finanziata da Regno Unito, Irlanda e Danimarca (cfr. tab. 2.A, col. 2). Sommando alla cifra così ottenuta le risorse proprie dei tre nuovi membri si è ottenuto il finanziamento complessivo del bilancio comunitario a carico di questi tre paesi (cfr. tab. 2.A, col. 4). A questo punto, secondo quanto si è detto sub c), le quote di partecipazione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca (cfr. tab. 2.A, col. 5) sono state ulteriormente corrette per far sì che non risultassero superiori a quelle dell'anno precedente, aumentate o diminuite del 2 per cento. In base a quest'ultima chiave di ripartizione e conoscendo l'ammontare delle risorse proprie che ognuno dei tre paesi in discussione dovrà presumibilmente versare, per differenza si sono ottenuti i contributi da loro effettivamente dovuti (cfr. tabella 3.A). La parte delle

(11) Dalla tab. 1.A, risulta chiaro che ciò dipende dal fatto che il reddito nazionale, originariamente espresso nelle singole monete nazionali, viene convertito in unità di conto per poter essere aggregato a livello comunitario.

spese a bilancio non coperte dai nuovi Stati membri (6.883.247.629 - 1.082.404.457 = 5.800.843.172 UCE), seguendo lo stesso procedimento sopra illustrato, è stata ripartita tra i rimanenti sei paesi.

I risultati finali, ottenuti applicando l'unità di conto-oro e l'UCE, sono riportati rispettivamente nelle tabb. 4.A e 5.A, dal confronto delle quali emerge chiaramente che le variazioni della partecipazione degli Stati membri, sia al totale del bilancio comunitario (colonna 5) sia ai soli contributi (colonna 6), sono trascurabili in termini di UCE.

Infatti, senza procedere, come sopra ipotizzato, ad alcuna modificazione delle dimensioni del bilancio, il numero di UCE che l'Italia dovrebbe finanziare sarebbe inferiore di 2,42 milioni, pari allo 0,42 per cento del totale dei contributi a suo carico con l'attuale unità di conto (cfr. tab. 5.A, col. 4). Tuttavia, in termini di moneta nazionale e sulla base del corso medio della lira-UCE valido per il dicembre 1974, ciò costituirebbe un aggravio di circa 108 miliardi di lire, pari al 29,58 per cento in più rispetto ai contributi che l'Italia dovrebbe versare in base all'u.c.-oro.

La nuova situazione della contribuzione degli Stati membri, rispetto al caso u.c.-oro, è illustrata nella tab. 3, dalla quale risulta che solo Italia e Francia avrebbero visto aumentare per il 1975 i loro contributi in moneta nazionale con il conseguente peggioramento del loro saldo finanziario netto nel bilancio della Comunità.

TABELLA 3

PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI DI BILANCIO (IN REGIME UCE) (*)

Paesi	UCE %	Unità di moneta nazionale	
		%	
Belgio	+ 0,32	- 8,80	- 751.771.352
Germania	0,00	- 17,30	- 602.286.148
Francia	+ 0,10	+ 0,52	+ 27.217.585
Lussemburgo	+ 0,39	- 8,73	- 32.440.409
Paesi Bassi	+ 0,43	- 12,99	- 104.313.618
Danimarca	0,00	- 4,92	- 12.972.745
Italia	- 0,42	+ 29,58	+ 107.490.506 (**)
Regno Unito (°)	—	—	—
Irlanda (°)	—	—	—

(*) Aggravio (+), sgravio (-).

(**) Per l'Italia in migliaia di unità.

(°) Non versano contributi in quanto la parte di loro spettanza è interamente coperta dalle risorse proprie (cfr. tab. 3.A).

I risultati ottenuti dall'esercizio di simulazione svolto portano a concludere che, almeno per quanto riguarda la transizione da una unità di conto ad un'altra, sia per motivi tecnici (i limiti del ± 2 per cento stabiliti dalla Decisione del Consiglio del 21 aprile 1970), sia per motivi politici (gli svantaggi derivanti ai paesi le cui monete si sono maggiormente deprezzate) sarebbe opportuno procedere alla revisione totale o parziale della normativa alla base del calcolo dei contributi.

3. I nuovi orientamenti in materia di bilancio

In varie occasioni, nel corso del 1975, è stata discussa l'opportunità di estendere l'UCE al bilancio comunitario. Tale richiesta, proveniente dalla Germania e da altri paesi a moneta forte, intende eliminare il carattere discriminatorio nei confronti di tali monete insito nell'attuale sistema, in conseguenza della sopravvivenza di regole di conversione tra monete nazionali e u.c. che, non rispettando più le relazioni di cambio del mercato, hanno fatto perdere all'u.c. il requisito della neutralità rispetto alle monete di riferimento.

Scartata l'ipotesi di una introduzione pura e semplice dell'UCE nel bilancio comunitario, si è affermato un orientamento analogo a quello risultante dalle conclusioni di questo studio, favorevole ad una introduzione dell'UCE non immediata e comunque, accompagnata da una revisione dell'intera normativa del bilancio. Solo in tal modo si possono eliminare gli effetti perversi dell'attuale bilancio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla revisione dei principi ispiratori della politica agricola comune che del bilancio rappresenta la principale voce di spesa.

In occasione della riunione del Consiglio CEE del 17 novembre 1975, il vice presidente della Commissione, Sig. Haferkamp, ha annunciato che la Commissione intende proporre l'applicazione dell'UCE al bilancio a decorrere dal 1° gennaio 1978, data a partire dalla quale il finanziamento del bilancio comunitario sarà effettuato integralmente sulla base del principio delle risorse proprie. Questo processo di revisione si iscrive nella nuova impostazione della politica di bilancio, convenuta nel corso del semestre di presidenza italiana (12), che prevede la convocazione annuale di una

(12) Con Trattato del 22 luglio 1975 è stata istituita una Corte dei Conti europea incaricata di controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese comunitarie nonché di accertarne la sana gestione finanziaria.

riunione congiunta dei ministri degli esteri e dei ministri finanziari al fine di una valutazione globale dei problemi di bilancio e per assicurare una maggiore coerenza tra le decisioni sulle politiche comuni e le decisioni di bilancio al fine di una migliore utilizzazione delle risorse comunitarie.

I risultati delle simulazioni compiute in questo studio trovano una sostanziale conferma in analoghi esercizi effettuati dalla Commissione CEE per un periodo di tempo più ampio (dal 1975 al 1980 compreso). La principale conclusione che se ne ricava mostra che l'aggravio che deriverebbe ai paesi a moneta debole dalla introduzione dell'UCE e, alternativamente, il vantaggio in favore dei paesi a moneta forte, sono destinati a livellarsi a partire dal 1978 in conseguenza dell'applicazione integrale del sistema delle risorse proprie e della maggiore partecipazione dei nuovi Stati membri (13). Da quanto precede risulta ancora più evidente l'opportunità di fare coincidere l'introduzione dell'UCE con la fine del periodo transitorio previsto dal Trattato di Adesione. In questo modo potrà essere evitato il ricorso a complicati « meccanismi correttori » del tipo di quelli definiti al Consiglio europeo del marzo 1975, di cui si è detto, ogni qual volta la situazione economica di un paese membro dovesse subire andamenti divergenti da quelli dei partners europei.

R. VALCAMONICI - E. TUCCIMEI

(13) A partire dal 1° gennaio 1975 l'aumento della parte relativa che ogni nuovo Stato membro dovrà versare per il 1978 rispetto a quella dell'anno precedente non può essere superiore ai due quinti della differenza tra la parte relativa dovuta nel 1977 e quella che avrebbe dovuto versare qualora nei suoi confronti fossero state applicate le stesse regole in vigore per gli Stati membri originari. Cfr. art. 131 del Trattato di Adesione.

APPENDICE

TABELLA I.A

CALCOLO DELLA QUOTA DEL PRODOTTO NAZIONALE LORDO DEI PAESI EUROPEI SUL TOTALE DEL PRODOTTO COMUNITARIO
(art. 4.3 - Dec. Cons. 21 aprile 1970)

Paesi	in milioni di monete nazionali (*)			in milioni di UCE			%	
	1970	1971	1972	1970	1971	1972	Media	Quote
Germania . . .	678.431	750.610	820.000	224.148	247.995	270.921	247.688	36,2243
Francia	782.542	871.350	972.052	140.295	156.217	174.271	156.928	22,9507
Italia	58.110.800	62.877.400	68.794.300	71.455	77.316	84.592	77.788	11,3765
Paesi Bassi . . .	114.984	129.550	147.480	36.663	41.308	47.025	41.665	6,0935
Belgio	1.275.811	1.395.610	1.555.580	28.068	30.704	34.223	30.998	4,5334
Lussemburgo . .	51.826	53.761	59.976	1.140	1.183	1.319	1.214	0,1776
Regno Unito . .	50.431	56.180	61.687	94.991	105.820	116.193	105.668	15,4539
Irlanda	1.644,6	1.867,7	2.206	3.098	3.518	4.155	3.590	0,5250
Danimarca . . .	116.600	127.868	145.389	16.351	17.931	20.388	18.223	2,6651
CEE				616.209	681.992	753.087	683.762	100,00

(*) Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (dati SEC).

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PRIMA DELL'AGGIUSTAMENTO
(artt. 3 e 4 - Dec. Cons. 21 aprile 1970)

(in UCE)

Paesi	Contributo dei paesi secondo la chiave PNL (tab. 1.A) (Art. 4-3 Dec. 21 aprile 1970)		Contributo dei paesi secondo la chiave PNL - con riduzione (Art. 1-30 Tratt. Adesione)		Risorse proprie da versare	Totale (2+3)	Quote prima dell'aggiustamento
	1	%	2	%			
Belgio	131.817.872	4,5334	141.637.190	4,8711	201.500.000	433.137.190	6,2926
Danimarca	77.493.231	2,6651	52.306.695	1,7989	83.767.500	136.074.195	1,9769
Germania	1.053.295.574	36,2243	1.131.742.532	38,9222	980.800.000	2.112.542.532	30,6911
Francia	667.338.520	22,9907	717.042.819	24,6601	663.300.000	1.380.342.819	20,0537
Irlanda	15.265.448	0,5250	10.304.904	0,3544	29.480.950	39.785.854	0,5780
Italia	330.794.994	11,3765	355.431.974	12,2238	618.100.000	973.531.974	14,1435
Lussemburgo	5.164.083	0,1776	5.547.900	0,1908	4.100.000	9.647.900	0,1402
Paesi Bassi	177.180.969	6,0935	190.376.132	6,5473	370.500.000	560.876.132	8,1484
Regno Unito	449.353.734	15,4539	303.314.279	10,4314	933.994.754	1.237.309.033	17,9756
Totale	2.907.704.425	100,00	2.907.704.425	100,00	3.975.543.204	6.883.247.629	100,00

Moneta e Credito

TABELLA 3.A

PARTECIPAZIONE DEI NUOVI STATI MEMBRI AL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO 1975

(in UCE)

Paesi	%	Totale	Risorse proprie	Contributi
Danimarca	1,7278	118.928.753	83.767.500	35.161.252
Irlanda	0,4283	29.480.950	29.480.950	—
Regno Unito	13,5691	933.994.754	933.994.754	—
Totale partecipazione dei 3	15,7252	1.082.404.457	1.047.243.204	35.161.252
Totale del bilancio	100,00	6.883.247.629	3.975.543.204	2.907.704.425

Unità di conto di bilancio

UNITA' DI CONTO-PANIERE (UCE)
Partecipazione degli Stati membri al finanziamento del bilancio, con l'esclusione delle somme finanziate secondo chiavi particolari

Stati	Partecipazione degli Stati membri dopo l'aggiustamento				Partecipazione dei Nove sul totale generale col. (2) (%)	Partecipazione dei Nove sul totale generale col. (4) (%)
	%	Importi complessivi (UCE)	Risorse proprie (UCE)	Contributi (UCE)		
Belgio	7,9794	462.872.480	291.500.000	171.372.480	6,7246	5,8937
Germania	33,3028	1.931.843.200	980.800.000	951.043.200	28,0659	32,7977
Francia	27,6543	1.604.182.573	663.300.000	940.882.573	23,3956	32,3583
Italia	20,6375	1.197.149.010	618.100.000	579.049.010	17,3922	19,9143
Lussemburgo	0,1992	11.555.280	4.100.000	7.455.280	0,1079	0,2564
Paesi Bassi	10,2268	593.240.629	370.500.000	222.740.629	8,6186	7,6604
Totale	100,00	5.800.843.172	2.928.300.000	2.872.543.172	84,2748	98,7908
Danimarca		118.928.753	83.767.500	35.161.253	1,7278	1,2092
Irlanda		29.480.950	29.480.950	—	0,4283	—
Regno Unito		933.994.754	933.994.754	—	13,5691	—
Totale generale		6.883.247.629	3.975.543.204	2.907.704.425	100,00	100,00

UNITA' DI CONTO-ORO

TABELLA 5.A

Partecipazione degli Stati membri al finanziamento del bilancio, con l'esclusione delle somme finanziate secondo chiavi particolari

Stati	Partecipazione degli Stati membri dopo l'aggiustamento				Partecipazione dei Nove sul totale generale col. (2) (%)	Partecipazione dei Nove sul totale generale col. (4) (%)
	%	Importi complessivi (u.c.-oro)	Risorse proprie (u.c.-oro)	Contributi (u.c.-oro)		
Belgio	7,9700	462.327.201	291.500.000	170.827.201	6,7167	5,8750
Germania	33,3028	1.931.843.200	980.800.000	951.043.200	28,0659	32,7077
Francia	27,6588	1.603.283.443	663.300.000	939.983.443	23,2925	32,3274
Italia	20,6793	1.199.573.762	618.100.000	581.473.762	17,4274	19,9977
Lussemburgo	0,1987	11.526.275	4.100.000	7.426.275	0,1675	0,2554
Paesi Bassi	10,2104	592.289.291	370.500.000	221.789.291	8,6048	7,6276
Totale	100,00	5.800.843.172	2.928.300.000	2.872.543.172	84,2748	98,7908
Danimarca		118.928.753	83.767.500	35.161.253	1,7278	1,2092
Irlanda		29.480.950	29.480.950	—	0,4283	—
Regno Unito		933.994.754	933.994.754	—	13,5691	—
Totale generale		6.883.247.629	3.975.543.204	2.907.704.425	100,00	100,00